

18078-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 65/2023
ROSSELLA CATENA		CC - 18/01/2023
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		R.G.N. 24864/2022
MARIA TERESA BELMONTE		
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell'avvocato (omissis) nell'interesse della ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 maggio 2022, il Tribunale del riesame di Genova, confermava il decreto di sequestro emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 3 gennaio 2022, relativo all'immobile sito in (omissis) in località (omissis) intestato a (omissis) (omissis) figlia di (omissis)

2. Per quanto di interesse, emerge dal provvedimento impugnato che il decreto di sequestro scaturiva da una indagine, conseguente a verifica fiscale, che aveva condotto alla contestazione di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione per il predetto importo di 11.074.851,50 (omissis) in relazione al fallimento

della (omissis) (omissis) S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Genova il 29 dicembre 2018.

2.1 Ne rispondevano (omissis) (omissis) (omissis) in uno a (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) il primo, attuale ricorrente, quale amministratore unico e socio al 33% di (omissis) (omissis) S.r.l., nonché quale presidente della società con sede nelle (omissis) € (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

L'ipotesi di accusa, validata dal decreto di rinvio a giudizio intervenuto *medio tempore*, riguardava la distrazione di parte del compenso ottenuto da (omissis) (omissis) S.r.l. a seguito della aggiudicazione, nel luglio 2011, di una gara indetta da (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), per il noleggio di navi con equipaggio da utilizzare in (omissis)

Il Tribunale del riesame, infatti, osservava come aggiudicatasi le gare d'appalto indette da (omissis) S.p.a., (omissis) (omissis) S.r.l. avesse svolto, tra il settembre 2011 e il settembre 2013, un servizio di sicurezza, tramite navi prese a noleggio, nel mare antistante il (omissis) per la tutela di una piattaforma esplorativa di (omissis) (omissis) (omissis) S.p.a.

Emergeva, anche, da un documento extracontabile intestato a (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), da fonti orali e dalle verifiche sui conti correnti, che in vista dell'esecuzione del primo contratto d'appalto con (omissis) fosse stata creata una provvista di liquidità per far fronte ai pagamenti immediati: tale provvista era stata fornita a (omissis) (omissis) (omissis) società coinvolta nell'operazione per quanto si leggerà e della quale il ricorrente era presidente.

Per quel che qui rileva, fra i finanziamenti, tesi a formare la menzionata provvista, risultava accertato anche quello per l'importo di 242.000,00 (omissis) effettuato il 27 luglio 2011 a mezzo bonifico da (omissis) (omissis) (omissis) attraverso il conto corrente del (omissis) intestato alla figlia (omissis) (omissis) ma sul quale erano mandatari, in forma disgiunta dalla titolare, lo stesso (omissis) (omissis) (omissis) e la moglie (omissis) (omissis)

Tornando all'affidamento dell'appalto da (omissis) a (omissis) (omissis) SRL, il Tribunale del riesame rilevava come nell'operazione si fossero interposte due società *off-shore*: la (omissis) (omissis) e, appunto, la (omissis) (omissis) (omissis) c., riconducibili a (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) tanto che costoro ne potevano gestire i conti correnti bancari.

L'ordinanza impugnata rilevava anche come fosse pacifico che nessuna concreta attività, in relazione al servizio di sicurezza navale per (omissis) (omissis) (omissis) S.p.a., fosse stata svolta dalle già menzionate società interposte, con la conseguenza che del tutto privi di giustificazione risultavano i pagamenti della fallita a (omissis) e da quest'ultima società a (omissis) (omissis) (omissis)

Secondo il Collegio genovese l'interposizione di dette società *off-shore* era funzionale, da un lato, ad abbattere l'imponibile per la (omissis) (omissis) attraverso l'emissione da parte di (omissis) i fatture "gonfiate" per il noleggio delle navi e, dall'altro, a dividere tra i soci parte degli utili conseguiti dalla commessa (omissis) S.p.a. Dal che anche le ulteriori contestazioni per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per (omissis) (omissis) quale direttore della (omissis) e per dichiarazione fraudolenta per (omissis) (omissis) (omissis) quale legale rappresentante di (omissis) (omissis), per avere indicato nelle dichiarazioni ai fini IRES relative agli anni d'imposta dal 2011 al 2013 elementi passivi fittizi, mediante l'uso di fatture parzialmente inesistenti emesse dalla (omissis)

Tornando alla condotta di bancarotta, l'ordinanza impugnata rilevava come, proprio grazie all'interposizione delle due società *off-shore*, parte del più ampio compenso per l'esecuzione degli appalti pagato da (omissis) (omissis) (omissis) S.p.a. a (omissis) (omissis) srl, fosse stato distratto dal patrimonio della fallita per essere indebitamente destinato a vantaggio dei soci e di altre persone.

Infatti dall'esame della contabilità della fallita era emerso come (omissis) (omissis) Srl avesse emesso fatture nei confronti di (omissis) (omissis) (omissis) S.p.a., in relazione al compenso per l'esecuzione dei contratti d'appalto, per un importo complessivo pari a € 25.619.705,97, incassato solo nella misura di € 23.659.079, corrispondenti a 31.607.989,85 (omissis) di questo importo (omissis) (omissis) Srl aveva versato a (omissis) (omissis) titolo di corrispettivo per il noleggio delle navi utilizzate per il servizio di sicurezza, la somma complessiva di 28.635.634,77 (omissis) (omissis) (omissis) a sua volta versava (omissis) (omissis) (omissis) Inc. l'importo complessivo di 24.432.173,86 (omissis) per consentire a detta società di pagare il nolo delle navi, a seguito di contratti formalmente stipulati da (omissis) (omissis) quale amministratore delegato di (omissis) (omissis) (omissis) nc. con le società armatrici (omissis) con sede in (omissis)

E però, dalla documentazione bancaria svizzera risultava che le società armatrici avevano ricevuto, a mezzo bonifici a titolo di corrispettivo per il noleggio delle navi, un importo nettamente inferiore, pari a 16.477.798 (omissis) rispetto a quello erogato dalla fallita.

All'esito di tali operazioni, quindi, risultava, secondo il Tribunale del riesame, che solo una parte della somma complessivamente versata, negli anni dal 2011 al 2013, dalla fallita a (omissis) per il noleggio delle navi fu effettivamente corrisposta, nello stesso triennio, dalle due società *off-shore* agli armatori (omissis) ↓, mentre invece residuavano 12.072.826,50 (omissis)

Di tale importo solo una minore parte, pari a 977.975,00 (omissis) era stata utilizzata per restituire i finanziamenti che avevano costituito la provvista per la

prima esecuzione del contratto di appalto, alla quale in premessa si è fatto cenno: tale restituzione interessava anche il versamento di 242.000,00 (omissis) effettuato dal conto corrente intestato a (omissis) (omissis)

La maggior parte del menzionato residuo, versato senza alcuna giustificazione alle società off-shore, pari a 11.094.851,50 (omissis) era invece stata trasferita, senza alcuna giustificazione economica, anche sui conti intestati o gestiti dagli imputati, e per (omissis) (omissis) (omissis); sul conto intestato alla figlia per complessivi 1.653.912,97 (omissis) realizzandosi così la definitiva distrazione di tale somma dal patrimonio della (omissis) (omissis) Srl, attraverso il pagamento di (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) e il successivo versamento a (omissis) e agli altri soci, (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (ai foll. 7 e 8 della ordinanza impugnata la specifica dei singoli importi versati in distrazione).

2.2 Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro ritenendo passibile di confisca il profitto tratto dalla contestata distrazione, profitto investito per l'edificazione della villa e delle relative pertinenze in proprietà di (omissis) (omissis) ma ritenuto oggetto di intestazione fittizia alla stessa in ragione di plurime risultanze riportate nell'ordinanza impugnata.

Infatti, quanto al reimpiego del denaro confluito sul conto corrente bancario intestato alla (omissis) l'ordinanza impugnata ripercorre i movimenti in uscita dal 2012, rilevando pagamenti sia in favore di uno studio di architettura incaricato della progettazione (causale: "lavori cantiere (omissis)

), sia di imprese operanti nel settore edile o di sistemazione del verde (con causali facenti riferimento a fatture e/o alla fornitura di materiale), per un ammontare complessivo pari a € 656.100,55.

Ulteriore conferma della causale dei pagamenti in favore delle imprese individuate dalla Guardia di finanza, riguardanti la fornitura di materiali e i lavori di costruzione della villa in località (omissis) il Tribunale (omissis) nei documenti prodotti dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza e, in particolare, nelle numerose fatture emesse dalle imprese predette.

L'ordinanza impugnata riporta la cronologia degli eventi relativi alla proprietà: il terreno, su cui è stata successivamente costruita la villa, fu acquistato il 18 aprile 2008 dai coniugi (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) il prezzo di € 700.000; in data 22.7.2011 è stato rilasciato, al proprietario (omissis) (omissis) (omissis) un permesso per la costruzione della villa e della piscina, a seguito della presentazione del progetto depositato presso il Comune di (omissis) corredato delle relative planimetrie; nel 2015 i coniugi vendevano alla figlia i 5/7 del terreno e dal relativo contratto emergeva che in data 24 gennaio 2012 era stato rilasciato un altro permesso di costruire per la modifica delle facciate, dei tetti e delle dimensioni dell'edificio; con altro atto notarile il 25 settembre 2015 i coniugi rinunciavano in

favore della figlia (omissis) al diritto all'accessione sull'edificio costruito sul terreno; nell'atto in questione si dava atto che su detto terreno, al momento dell'acquisto, vi era solo un inizio di costruzione (nel dettaglio, un vespaio) e che (omissis) (omissis) dichiarava di aver provveduto, previa autorizzazione verbale dei (omissis) a proprie spese a far costruire un edificio: a riprova di ciò produceva il permesso di costruire rilasciato a proprio nome il 1 giugno 2015 e copia delle fatture dei lavori di costruzione emesse negli anni dal 2011 al 2015; i coniugi (omissis) confermavano la dichiarazione della figlia, precisando di aver omesso di trascrivere la rinuncia al diritto di accessione in considerazione del legame familiare tra le parti e di voler oggi ovviare a tale negligenza attraverso l'atto del 25 settembre 2015; contestualmente i coniugi donavano alla figlia la proprietà residua dei 2/7 del terreno del valore di € 200.000; infine nel 2015 (con atto notarile di vendita privo di firme) i coniugi (omissis) hanno venduto alla figlia la restante parte del terreno per il prezzo di € 500.000, in parte (nella misura di € 190.000) corrisposto nel tempo e a rate mensili (v. scrittura privata del 9.10.2015), in parte pagato tramite accensione di un mutuo.

Il Tribunale del riesame riteneva, concordando con il Gip, che la villa fosse sempre rimasta nella disponibilità di (omissis) (omissis) (omissis) e del coniuge, come dimostravano le dichiarazioni del fornitore della piscina, (omissis) relative al 2012 che riferiva che nel 2012 la villa non esisteva, che la piscina fu da lui costruita tra il 2013 e il 2014, che i lavori di costruzione della villa avvennero fra il 2012 e il 2014 con pagamenti di euro 349.823 in favore della impresa (omissis). Riscontravano la permanente disponibilità della villa da parte di (omissis) (omissis) (omissis) e della moglie anche le conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali risultava che anche nel 2018 i coniugi, e non (omissis) mantenevano i rapporti con (omissis) riferendosi anche ai problemi dei tre anni precedenti relativi alla piscina.

Il Tribunale concordava, quindi, con il Gip anche sulla circostanza che, nonostante l'avvenuto trasferimento alla figlia dell'immobile, intervenuto contestualmente alla verifica fiscale in atto, i coniugi continuassero a disporre.

L'ordinanza impugnata ha rilevato, infine, come indipendentemente dalla titolarità effettiva o meramente fittizia in capo alla ricorrente dell'immobile sequestrato, la legittimità del vincolo reale discenda dal fatto che per la costruzione della villa fossero state pacificamente impiegate somme di denaro distratte dal patrimonio della fallita e che (omissis) (omissis) non potesse considerarsi persona estranea al reato, i cui (omissis) ai sensi dell'art. 240, comma 3, cod. pen. non potrebbero essere confiscati.

In vero, secondo il Tribunale genovese, l'aver ricevuto sul proprio conto corrente dalle società *off-shore* accreditamenti senza giustificazione, per più anni,

ne escludeva la buona fede. Tanto più che non risultava alcun rapporto diretto o professionale di (omissis) (omissis) con le predette società.

Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto che il criterio della proporzione non possa avere applicazione nel caso in esame, poiché nel corso dell'esecuzione del sequestro non sono stati rinvenuti (omissis) ulteriori o somme di denaro, bensì solo l'immobile ubicato in (omissis) che in quanto indivisibile non può essere commisurato al valore del profitto, salva la tutela in sede di liquidazione della quota di valore sovrabbondante rispetto al profitto.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.

Avrebbe errato il Tribunale del riesame non valutando che la costruzione della villa avvenne senza l'attribuibilità soggettiva all'autore del reato — (omissis) (omissis) (omissis) — essendosene occupata e avendola voluta proprio ' (omissis) (omissis) con il ricorso a risorse proprie, dunque ostative a ritenere che il profitto del reato di bancarotta sia stato utilizzato per finanziare i lavori e che si verta in tema di un investimento causalmente e immediatamente collegato al reato.

Difetterebbe la motivazione sul punto e omessa sarebbe la delibazione della documentazione allegata dalla difesa in sede di riesame.

5. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.

L'ordinanza impugnata renderebbe una motivazione apparente in ordine alla pertinenzialità tra le somme (omissis) da reato e il bene sottoposto a sequestro: non sarebbe stato verificato che i fondi utilizzati per pagare i lavori non fossero i profitti del delitto di bancarotta, poiché dal 2011 al 2017 sul conto corrente bancario intestato alla (omissis) risultavano essere pervenuti anche da altre fonti lecite euro 1.159.256,50, sufficienti alla realizzazione dei lavori e dettagliatamente riportati in ricorso anno per anno.

6. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240, comma 3, cod. pen. quanto alla estraneità di (omissis) (omissis) rispetto al reato.

Il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la titolarità effettiva o fittizia dell'immobile sequestrato in capo a (omissis) (omissis) ritenendo che la stessa non fosse in buona fede, dunque terzo estraneo ai sensi dell'art. 240, comma 3, cod. pen.

Pertanto si verterebbe in tema di motivazione apparente per l'omessa valutazione della documentazione, non potendosi escludere che i fondi utilizzati per la edificazione della villa fossero della stessa (omissis) ovvero che il padre vi avesse provveduto con i fondi tratti dal conto corrente che poteva gestire in proprio. La (omissis) per altro, essendo il delitto di bancarotta perfezionato con la dichiarazione di fallimento emerso solo successivamente, in precedenza non poteva avere contezza della illecita (omissis) di tale provvista.

7. Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen. nonché art. 1 del protocollo n. 1 annesso alla Cedu.

Il motivo richiama gli orientamenti della Corte di cassazione, della Corte EDU nonché della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a tutela del diritto di proprietà, che si concretano nel principio di proporzionalità, in primo luogo nel senso della residualità della misura del sequestro, sulla quale non vi sarebbe motivazione.

Il Tribunale del riesame avrebbe eluso la specifica doglianza sul punto, non rilevando la sproporzione fondata sul valore di 4 milioni di euro della villa sequestrata, a fronte di un profitto quantificato in 1.549.155,32 euro. Per un verso la motivazione risulterebbe apparente, perché non tiene in conto la situazione di prosperità economica dell'imputato e la possibilità di indirizzare altrove il vincolo cautelare e non su un bene di valore sovrabbondante rispetto al profitto; inoltre, l'indivisibilità del bene sequestrato non risponde al vero, risultando comunque possibile l'esecuzione limitatamente alla *dependance* o al terreno.

8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha ritenuti infondati i motivi e ha chiesto rigettarsi il ricorso.

9. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 11 gennaio 2023, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura generale, ribadendo le ragioni del ricorso e chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei

limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

3. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Se l'apparenza della motivazione, nei termini ora indicati, implica l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, nel caso in esame il percorso logico argomentativo seguito è chiaro: il Tribunale del riesame ritiene comprovato dagli atti di indagine che « parte delle somme di denaro distratte da (omissis) (omissis) (omissis) – rifluite, si ripete, sul conto corrente intestato alla figlia (omissis) sono state impiegate per pagare le imprese che si sono occupate dei lavori di costruzione della villa e delle relative pertinenze» (fol. 8).

Il Tribunale prosegue dettagliando i pagamenti riscontrati in favore di imprese e fornitori, come anche le relative causali, aggiungendo che ciò ha trovato riscontro nei documenti esibiti dalla difesa nel corso dell'udienza e, anche, nelle numerose fatture emesse proprio dalle imprese indicate nel prospetto riassuntivo.

Tale motivazione è tutt'altro che apparente e la censura che viene mossa attiene quindi al più a un vizio di motivazione o, di fatto, a un vizio da travisamento per omissione, censure che non possono essere portate in sede di legittimità, essendo il vaglio limitato in questa sede esclusivamente alla sola violazione di legge.

Per altro le censure, dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti a fronte della valutazione del risultato valutativo che ha condotto il Tribunale a ritenere per un verso che i pagamenti per la costruzione della villa avvennero utilizzando denaro del conto corrente ove era rifluito il profitto del reato, per altro verso che quel profitto – e non denaro (omissis) da altre fonti – sia stato utilizzato per l'edificazione.

Inoltre dal provvedimento impugnato risulta che nell'agosto 2011, dopo che era stato versato il finanziamento per costituire la provvista per i pagamenti immediati del primo appalto, sul conto corrente bancario intestato a (omissis) (omissis) vi era un saldo negativo di euro 163.556,02 (ordinanza impugnata, fol. 7), a riprova dell'inesistenza di ulteriori fondi a quella data.

Inoltre, gli elementi probatori che attesterebbero l'esistenza di fonti di reddito diverse da quelle originate dal profitto di reato, investite nella costruzione della

villa, non sono stati ritenuti attendibili dal Tribunale del riesame, seppur con motivazione implicita; ma d'altro canto non ne è stata dedotta in modo specifico la decisività (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01), con l'indicazione del valore, periodo per periodo, adeguato a comprovare il diverso finanziamento — di origine lecita — dei lavori e l'incidenza sull'importo totale indicato dall'ordinanza impugnata (sul punto Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833 - 01, in motivazione rileva come il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive — atti, compresi quelli investigativi— la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso).

Pertanto, il ricorso propone l'inammissibile autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicita (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 30346 del 18 aprile 2013, Orobello, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Il Tribunale del riesame, invece, ha fatto buon governo del principio di pertinenzialità richiesto dall'art. 240 cod. pen. come declinato dalle Sez. U., Miragliotta, che hanno affermato — merita una ampia e risolutiva citazione della motivazione — che « [...] non è possibile ritenere che le utili trasformazioni dell'immediato prodotto del reato e gli impieghi redditizi del denaro di (omissis) delittuosa possano impedire che al colpevole venga sottratto ciò che era precisamente obbiettivo del disegno criminoso e che egli sperava di convertire in mezzo di maggior lucro e di illeciti guadagni (in tali termini vedi la Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale, 1, n. 240, pagina 280). Ponendosi in tale linea interpretativa la Suprema Corte ha stabilito che la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in (omissis) di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, il quale può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito (Cass., Sez. 6, 21 ottobre 1994 - 25 gennaio 1995, n. 4114, Giacalone, rv. 200855, che aveva considerato profitto del reato soggetto a confisca un appartamento acquistato con i proventi della concussione). Ciò perché nel concetto di profitto o provento di reato vanno compresi non soltanto i (omissis) che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità, che lo

stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. La sentenza citata, in modo del tutto condivisibile ha, inoltre, chiarito che la nozione di profitto o provento deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo ed ha precisato che il bene frutto dell'investimento del denaro frutto della illecita condotta, siccome univocamente collegato alla esecuzione del crimine mantiene l'idea e costante l'attrattiva del reato in misura maggiore e più a lungo di quanto continuerebbe a fare il denaro stesso. Tale indirizzo deve essere pienamente condiviso perché fondato su una corretta interpretazione letterale dell'art. 240 c.p. e logico - sistematica dell'istituto della confisca, posto che la *ratio* dell'istituto è certamente quella di consentire la confisca di tutto ciò che sia qualificabile come frutto, o meglio come provento, del reato commesso. Insomma qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia collegabile causalmente al reato stesso ed al profitto immediato - il danaro - conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto».

Pertanto Sez. U, Migliarotta, rileva come costituisca "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (da ultimo, Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Di Rubba, Rv. 281532 - 02; Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 19/02/2018, Zullo, Rv. 272482 - 01; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 12/03/2014, Rossi, Rv. 262613 - 01).

Pertanto i motivi sono in parte generici, in parte infondati.

4. Quanto al terzo motivo, va qui richiamata la nozione di terzo estraneo ai fini della non confiscabilità del bene: rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscate cose o ^(omissis) ad essa appartenenti ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Rv. 271441 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250 - 01 che ha definito persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza della confisca, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti, nella specie del comproprietario di immobile dove si svolgeva attività di prostituzione, che, legato da stretto vincolo parentale all'altro comproprietario che aveva sottoscritto

i contratti di locazione, non aveva dato prova di avere ignorato in maniera incolpevole l'utilizzo del bene).

Ulteriormente è stata affermata — Sez. 1, Sentenza n. 29197 del 17/06/2011, Italfondario, Rv. 250804 – 01 — l'estraneità solo del soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere — con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta — il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.

Da ultimo il riparto dell'onere della prova è stato puntualizzato ulteriormente da Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep . 17/03/2015, Uniland, Rv. 263684 – 01, anche in tema di responsabilità da reato della persona giuridica fallita: è onere del terzo, che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buona fede, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca dello Stato.

A fronte di tali consolidati principi il ricorso si duole che spetti al terzo che prospetta la propria estraneità dimostrare la buona fede: correttamente il Tribunale del riesame, invece, lo richiede alla ^(omissis) al fol. 11 della ordinanza, rilevando anche che la ricorrente ebbe a trarre un oggettivo vantaggio dal reimpiego del profitto.

In tal senso il provvedimento impugnato è in sintonia con l'orientamento consolidato e non ha ritenuto comprovato lo stato di buona fede, con motivazione non sindacabile in questa sede, anzi rilevando come non solo non sia stata provata l'estraneità, ma anzi sia stata comprovata la consapevolezza della ^(omissis) che vedeva affluire sul proprio conto danaro tramite bonifici, da società con le quali non aveva rapporti di lavoro, senza alcuna giustificazione.

Le doglianze inerenti l'omessa valutazione di quanto allegato in sede di riesame, in vero, non si confrontano con la circostanza che il Tribunale ne ha escluso la rilevanza per un verso valorizzando le risultanze relative alle modalità di acquisizione del terreno, la cessione dai ^(omissis) alla figlia avvenuta con modalità 'sospette', nonché in forza delle risultanze testimoniali e di quelle tratte dalle intercettazioni, che dimostravano come i coniugi fossero contitolari di fatto della villa; per altro verso rilevando come, se anche vi fosse stata la piena disponibilità della villa da parte dell'attuale ricorrente, il difetto di estraneità della ^(omissis) al delitto di bancarotta per le ragioni indicate esclude la rilevanza della documentazione allegata ai fini del presente ricorso.

Il motivo è quindi infondato.

5. Il quarto motivo attiene al principio di proporzione ed è generico, in quanto non si confronta con specifiche argomentazioni con il provvedimento impugnato, oltre a introdurre ragioni di doglianza non risultanti dai motivi di riesame, per quanto emerge dalla ricapitolazione degli stessi contenuta nella ordinanza del Tribunale di Genova, non contestata sul punto.

Ad ogni buon conto, il profilo che la doglianza riconduce al principio di proporzione attiene alla possibilità di previa esecuzione del sequestro su altri ^(omissis) a cominciare dal denaro, prima di procedere in ordine all'immobile sito in Francia in loc. ^(omissis) valore dell'immobile ritenuto decisamente superiore al profitto confiscabile.

Il sequestro, come emerge dal dispositivo del decreto genetico (fol. 27), nonché dalla motivazione con la quale si disponeva il sequestro sui conti correnti intestati o cointestati di ^(omissis) ^(omissis) ^(omissis) (fol. ^(omissis)), era stato disposto originariamente su somme di denaro fino all'ammontare del profitto, oltre che sul bene immobile. Qualora fossero state rinvenute liquidità sequestrabili spettava alla polizia giudiziaria procedere al sequestro delle stesse, ma il Tribunale del riesame rileva come «non sono state rinvenute nella disponibilità dell'imputato ^(omissis) somme di denaro da sottoporre a vincolo reale» (fol. ^(omissis)). Si tratta di una motivazione non apparente, a differenza di quanto dedotto, cosicché non si configura alcuna violazione di legge.

Pertanto, il sequestro della villa, quale bene indivisibile, risulta conseguente al mancato ^(omissis) di liquidità, per un verso, e per altro la villa costituisce in sé "profitto" del reato in quanto bene immobile nel quale sono state reinvestite somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo, come è nel caso in esame, per quanto ha ricostruito il Tribunale del riesame ai foll. ^(omissis) rilevando come parte della provvista distratta alla società fallita fosse stata impiegata nella edificazione dell'immobile (in questo senso, Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Migliarotta, Rv. 238700 - 01; Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Di Rubba, Rv. 281532 - 02).

Quanto al profilo della indivisibilità dell'immobile, pure censurato, lo stesso non osta al sequestro dell'intero, come osserva il Tribunale del riesame, in quanto – cfr. Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, Cascella, Rv. 270922 - 01, «Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato (nella specie un immobile) sia indivisibile, nonché l'unico appartenente all'indagato». In motivazione la Corte ha aggiunto che, qualora la quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato venga successivamente confiscata, l'imputato potrà tutelarsi, per la quota non confiscata, secondo le modalità previste dall'art. 599 ss. cod. proc. civ. (cfr. anche

Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, Carelli, Rv. 279867 – 01, che ha ritenuto, in riferimento a reati tributari e per il sequestro per equivalente, che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una quota dell'immobile di piena proprietà dell'indagato, ben potendo il vincolo essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare. In motivazione, la Corte precisava che, in caso di confisca della sola quota in conseguenza della necessità di rapportare l'importo oggetto di sequestro al valore del profitto conseguito, si realizza una comunione ordinaria sul bene immobile tra lo Stato - e, per esso, l'Agenzia del demanio - e l'indagato, assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria di cui agli artt. 1100-1116 cod. civ.).

Se dunque si giustifica il sequestro dell'intera villa, sia il motivo relativo alla divisibilità della stessa, quindi alla riduzione del sequestro, sia anche quello inerente alla necessità di limitare il sequestro al solo valore impiegato nella edificazione della stessa, risultano comunque censure precluse e, pertanto, non può lamentarsi l'assenza di motivazione a riguardo.

A ben vedere sul punto il ricorso è inammissibile perché le doglianze non risultano essere state previamente dedotte come motivo di riesame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato dell'ordinanza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di

h

appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).

Il motivo è quindi generico.

6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 18/01/2023

Il Consigliere estensore

Francesco Cananzi



Il Presidente

Maria Vessichelli

